

Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143

Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955

www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com

P.IVA06722380828

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

CON ISTANZA DI DECRETO MONOCRATICO EX ART. 56 C.P.A.

Nell'interesse di **Patti Sandra** (C.F. PTTSDR88L45G511Q), nata il 05.07.1988 a Petralia Sottana (PA), e residente a Reggio nell'Emilia (RE) in Via Emilia all'Ospizio, n. 39, CAP 42122, rappresentata e difesa, giusta procura allegata al presente atto, dallo Studio Legale Leone-Fell & C. società tra avvocati S.R.L., in persona degli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S, francescoleone@pec.it, tel. 0917794561, fax n. 0917722955) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D, simona.fell@pec.it, tel. 0917794561, fax n. 0917722955), ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, via Lungotevere Marzio, n. 3;

- CONTRO

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
- **U.S.R. EMILIA ROMAGNA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via Dei Portoghesi n. 12;

E NEI CONFRONTI

- dei soggetti che verranno individuati non appena l'Amministrazione esiterà l'istanza di accesso alle generalità dei controinteressati;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del Provvedimento R. 741 del 22.07.2025, con cui l'USR Emilia Romagna ha rettificato la graduatoria di merito della procedura concorsuale bandita con D.D.G. 2575 del 06.12.2023, per i

posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso AB24 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di secondo grado (INGLESE) per la regione Emilia-Romagna, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente;

- della graduatoria di merito rettificata della procedura concorsuale per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso AB24 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di secondo grado (INGLESE) per la regione Emilia-Romagna, adottata con provvedimento prot. 741 del 22.07.2025, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente;
- della graduatoria di merito rettificata della procedura concorsuale per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado – classe di concorso AB24 – Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di secondo grado (INGLESE) per la regione Emilia-Romagna, adottata con provvedimento prot. 1070 del 20.08.2025, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente;
- dell'integrazione alla graduatoria *de qua*, per la regione Emilia-Romagna, adottata con provvedimento prot. 1070 del 20.08.2025, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente;
- dell'integrazione alla graduatoria *de qua*, per la regione Emilia-Romagna, adottata con provvedimento prot. 1127 del 27.08.2025, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente;
- dell'avviso pubblicato in data 27.08.2025, n. 34165, sul sito ufficiale dell'USR Emilia-Romagna, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente;
- del punteggio rettificato, pari a 218,5 punti, attribuito all'odierna ricorrente a seguito della rettifica della graduatoria finale *de qua*, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante;
- dall'esclusione di parte ricorrente dall'elenco dei candidati immessi in ruolo;
- ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l'assunzione in servizio dei candidati, nella parte in cui, escludendo l'odierna ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

Volte all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire all'odierna ricorrente di essere nuovamente inclusa nella graduatoria dei vincitori del *"Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M 205/2023"*, per la classe AB24, e/o l'adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA

al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente, ordinando il re-inserimento della stessa nell'elenco dei vincitori del concorso *de quo* e/o all'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta alla stessa la partecipazione al prosieguo della procedura concorsuale.

Si premette in

FATTO

1. - Con Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n. 205 del 26.10.2023, è stato disciplinato il *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno"*, con specifico riferimento al contenuto del bando di concorso, i termini e le modalità per la presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonché la composizione delle commissioni di valutazione e la determinazione contributo a carico dei partecipanti alla procedura concorsuale.

Con successivo Decreto Dipartimentale del 06.12.2023, n. 2575, è stato nei fatti bandito su base regionale, il *"Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno"*.

Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi concorsuali:

- a) prova scritta;
- b) prova orale;
- c) valutazione dei titoli.

Per quanto di interesse, con specifico riferimento alla valutazione dei titoli, l'Allegato B) al DM 205/2023 prevede l'attribuzione di 12,5 punti nel caso di *"Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo)"*:

B.4	Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale	
B.4.1	Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo)	Punti 12,50

2. - L'odierna parte ricorrente, in possesso di tutti i requisiti di ammissione previsti dal sopra citato bando di concorso, ha presentato domanda di partecipazione per la classe di concorso AB24 (Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di secondo grado (INGLESE) - nuova dicitura AS2B).

In particolare, la ricorrente ha opzionato quale Regione di destinazione l'Emilia Romagna, per un totale di n. 25 posti.

Per quanto riguarda, i titoli valutabili, oltre al titolo di studio previsto dal bando quale requisito d'accesso (Laurea Magistrale con voto 110/110 e Lode), la ricorrente ha correttamente e puntualmente dichiarato i seguenti titoli:

-Certificazione linguistica C2;

-Titoli di servizio: 7 anni di servizio;

-Abilitazione all'insegnamento conseguita attraverso concorso ordinario per titoli ed esami 499/2020.

Si osserva nuovamente che l'Allegato B al Decreto di indizione del concorso prevede in maniera chiara e inequivocabile l'attribuzione di 12,5 punti per l'abilitazione all'insegnamento ottenuta a seguito del superamento di un concorso ordinario

L'abilitazione in questione è stata conseguita dalla ricorrente in seguito al superamento delle prove d'esame del concorso ordinario per titoli ed esami, indetto con decreto 21 aprile 2020, n. 499 (prova orale sostenuta in data 16/11/2023). L'art. 7, comma 7, del richiamato Decreto prevede infatti che "Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo, costituisce ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter del Decreto Legislativo, abilitazione all'insegnamento per le classi di concorso in esame. L'Ufficio Scolastico Regionale responsabile della procedura è competente all'attestazione della relativa abilitazione certificazione rilasciata dal presidente della stessa commissione d'esame".

3. - Una volta espletate (e superate) tutte le fasi selettive, la prof.ssa Patti ha ottenuto un punteggio totale pari a **231 punti**, così ripartito:

-prova scritta: 90/100mi;

-prova orale: 97/100mi;

-valutazione titoli: 44 punti.

4. - In data 07.07.2025, e dunque in un momento antecedente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, la ricorrente ha riscontrato, con legittimo stupore, accedendo alla piattaforma telematica Istanze On Line, che non le era stato attribuito alcun punteggio per l'abilitazione all'insegnamento, regolarmente dichiarata in sede di candidatura.

L'irragionevolezza dell'operato amministrativo emerge in modo ancora più evidente ove si consideri che il medesimo titolo abilitativo, è stato riconosciuto e valutato dalla Commissione nell'ambito dell'analoga procedura per la c.d.c. AB25, ove è stato attribuito alla ricorrente il punteggio di 12,5 punti previsto dalla *lex specialis*.

La ricorrente allora, anche in ottica collaborativa, ha immediatamente (in pari data) notificato all'Amministrazione resistente apposita richiesta in autotutela, sollecitando la tempestiva rettifica del punteggio prima della pubblicazione delle graduatorie finali.

Nella medesima giornata (07.07.2025), l'USR competente ha effettivamente proceduto a correggere la valutazione dei titoli dichiarati, attribuendo alla ricorrente il punteggio complessivo di 44 punti, previo riconoscimento del titolo di abilitazione in questione:

RIEPILOGO

RIEPILOGO	
Candidato	Sandra Patti
Codice fiscale	PTTSDR88L45G511Q
Classe di concorso	AB24 - LINGUE E CULTURE STRANIERE NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE DI II GRADO (INGLESE)
Punteggio Totale Sistema	31.5
Punteggio Totale Commissione	44
Punteggio Totale USR	0

5. - Avendo conseguito un punteggio così elevato, ed avendo peraltro diritto anche alla riserva ex art. 13, cc. 9 e 10, DM 205/23 in quanto c.d. "triennalista", la ricorrente è stata utilmente ricompresa alla posizione n. 9, nella graduatoria finale di merito del concorso, approvata con Decreto n. 661 del 09.07.2025:

Tabella 1 - D.D.G. 2575/2023 - Graduatoria di merito scuola secondaria di II grado classe di concorso AB24 – Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado (INGLESE) - regione Emilia-Romagna

N°	Cognome	Nome	Punteggio prova scritta /100	Punteggio prova orale e pratica /100	Punteggio Titoli /50	Punteggio Finale /250	Note
1	Bernardi	Edoardo	98,00	100,00	50,00	248,00	
2	Morganti	Luca	94,00	97,00	48,75	239,75	
3	Smaldone	Chiara	92,00	100,00	45,00	237,00	**
4	Guidotti	Giulia	98,00	100,00	35,75	233,75	
5	Pascale	Maria	96,00	92,00	45,00	233,00	* **
6	Righetti	Aurora	98,00	100,00	35,00	233,00	
7	Baroni	Valentina	94,00	100,00	38,25	232,25	
8	Biondi	Valentina	98,00	92,00	41,50	231,50	**
9	Patti	Sandra	90,00	97,00	44,00	231,00	**
10	Mariottini	Katiuscia	92,00	92,00	46,25	230,25	
11	Melli	Francesca	92,00	86,00	50,00	228,00	**
12	Trapani	Claudia	96,00	93,00	38,25	227,25	**

Pertanto, la stessa è stata successivamente convocata ai fini della scelta della provincia di destinazione e dell'Istituto ove prendere servizio: la ricorrente è stata, infine, assegnata alla provincia di Reggio Emilia.

6. - A distanza di pochi giorni dalla scelta delle sedi, in data 19.07.2025, la P.A. intimata ha improvvisamente interrotto la procedura di immissione in ruolo e, con Decreto n. 741 del 22.07.2025 (oggi gravato), ha disposto una rettifica della graduatoria finale di merito.

Tale rettifica, giustificata con riferimento a numerose segnalazioni pervenute in ordine ai punteggi attribuiti, ha condotto la Commissione a svolgere verifiche mirate sui candidati in posizione utile ai fini della nomina, tra i quali la ricorrente, rilevando asseriti errori nell'attribuzione dei punteggi.

Per effetto di ciò, la P.A. ha annullato la prima graduatoria – nella quale la ricorrente era utilmente collocata – e ne ha adottata una rettificata, da cui la stessa è stata esclusa: accedendo alla piattaforma *Istanze On Line*, la ricorrente ha infatti riscontrato che la Commissione le aveva sottratto i 12,5 punti previsti dalla *lex specialis* per l'abilitazione all'insegnamento, riducendo così il suo punteggio complessivo a 218,5.

Nonostante le reiterate richieste di chiarimenti rivolte all'USR, rimaste prive di riscontro, la ricorrente è stata definitivamente esclusa dalla graduatoria dei vincitori e, conseguentemente, dalla procedura di immissione in ruolo.

Successivamente, la p.a. ha approvato una nuova graduatoria rettificata, in data 20.08.2025 (Provvedimento Prot. N. 1070), ove, anche in questo caso, la ricorrente non risulta inclusa.

Tale operato, come si vedrà di seguito, è da considerarsi illegittimo.

La rettifica della graduatoria e conseguente esclusione odiernamente impugnata, a ben vedere, è frutto di un evidente errore commesso dalla p.a.: quest'ultima, infatti, ha del tutto irragionevolmente omesso di valutare il titolo di abilitazione vantato dalla ricorrente.

Quanto sin qui illustrato, tuttavia, dimostra già che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi di:

DIRITTO

I. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 E 3 DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE DEL D.L. N. 80/2021 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 2575/2023 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO N. 205/2023 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO M.I. 21.04.2020, n. 499 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO DIPARTIMENTALE PROT. N. 23 DEL 05.01.2022 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA - DIFETTO DI ISTRUTTORIA.

Come anticipato in fatto, parte ricorrente ha subito un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dall'art. 3 della Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 Cost., che frustra del tutto illegittimamente le sue aspettative. Siffatto pregiudizio, infatti, le ha impedito di essere immessa in ruolo e conseguentemente di poter ricoprire il profilo professionale bandito.

Ciò è dipeso dall'omessa valutazione del titolo di abilitazione all'insegnamento dichiarato dalla ricorrente, che l'Amministrazione ha immotivatamente disatteso, nonostante lo avesse già riconosciuto nella graduatoria del 9 luglio u.s., ove la ricorrente risultava legittimamente collocata tra i vincitori al nono posto.

Procedendo con ordine, come già rappresentato in narrativa, oltre al titolo di studio previsto dal bando come requisito d'accesso (Laurea Magistrale con voto 110/110 e Lode), la ricorrente ha correttamente e puntualmente dichiarato i seguenti titoli:

-Certificazione linguistica C2;

-Titoli di servizio: 7 anni di servizio;

-Abilitazione all'insegnamento conseguita attraverso concorso ordinario per titoli ed esami 499/2020.

Ed infatti, l'Allegato B) al Decreto di indizione del concorso, prevede l'attribuzione di 12,5 punti per l'abilitazione all'insegnamento conseguita attraverso il superamento del concorso ordinario.

Si precisa sin d'ora che l'abilitazione in questione è stata conseguita dalla ricorrente tramite concorso ordinario per titoli ed esami, indetto con decreto 21 aprile 2020, n. 499 (prova orale sostenuta in data 16/11/2023).

L'art. 7, comma 7, del richiamato Decreto prevede infatti che "Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo, costituisce ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter del Decreto Legislativo, abilitazione all'insegnamento per le classi di concorso in esame. L'Ufficio Scolastico Regionale responsabile della procedura è competente all'attestazione della relativa abilitazione certificazione rilasciata dal presidente della stessa commissione d'esame".

Prima della pubblicazione della graduatoria finale e, segnatamente, in data 07.07.2025, la ricorrente ha appreso, tramite accesso alla piattaforma telematica Istanze On Line, che non le era stato attribuito alcun punteggio per l'abilitazione all'insegnamento, correttamente dichiarata in sede di candidatura.

Peraltro, a rendere l'operato amministrativo ancor più contraddittorio vi è la circostanza che il medesimo titolo abilitativo, dichiarato dalla prof.ssa Patti nell'ambito della c.d.c. AB25, è stato correttamente e puntualmente valutato dalla Commissione esaminatrice, tramite l'attribuzione del relativo punteggio pari a 12,5 punti, per come previsto dalla *lex specialis*!

La ricorrente allora ha immediatamente notificato all'Amministrazione resistente apposita richiesta in autotutela, chiedendo la tempestiva correzione del punteggio conseguito prima della pubblicazione delle graduatorie finali.

Nella medesima giornata (07.07.2025), l'USR di riferimento ha, in effetti, corretto il punteggio relativo ai titoli dichiarati dalla ricorrente, attribuendo il punteggio finale pari a 44 pt.

Avendo conseguito un punteggio così elevato, ed avendo peraltro diritto anche alla riserva ex art. 13, cc. 9 e 10, DM 205/23 in quanto c.d. "triennialista", la ricorrente è stata utilmente ricompresa nella graduatoria finale di merito del concorso, approvata con Decreto n. 661 del 09.07.2025, alla posizione n. 9.

Pertanto, la stessa è stata successivamente convocata ai fini della scelta della provincia di destinazione e dell'Istituto ove prendere servizio.

Tuttavia, in data 19.07.2025, del tutto inaspettatamente la p.a. ha interrotto la procedura immissione in ruolo: successivamente, con Decreto n. 741 del 22.07.2025 (oggi impugnato), è stata resa nota una rettifica della graduatoria finale di merito del concorso.

In particolare, tale operazione di rettifica si sarebbe resa necessaria a fronte delle numerose segnalazioni pervenute in merito ai punteggi dei titoli attribuiti ai candidati; la Commissione, dunque, ha effettuato mirate verifiche con riferimento ai candidati risultati in posizione utile ai fini dell'individuazione per una proposta di nomina (tra cui, la ricorrente) e ha rilevato che *“ad alcuni candidati risulta erroneamente attribuito un punteggio non dovuto”*.

Per l'effetto, la p.a. ha annullato la prima graduatoria (ove la ricorrente era collocata in posizione utile) e ha adottato una graduatoria rettificata, in cui però la ricorrente non è stata inclusa.

A seguito dell'adozione del detto provvedimento, la ricorrente ha prontamente verificato, tramite accesso alla piattaforma *Istanze On Line*, il punteggio per titoli conseguito ed ha appreso, sorprendentemente, che la Commissione ha sottratto al punteggio complessivo i 12,5 punti previsti dalla *lex specialis* relativi all'abilitazione all'insegnamento: il punteggio finale della ricorrente, dunque, è pari a 218,5 punti.

Nei giorni successivi, la ricorrente ha trasmesso diverse e reiterate richieste di chiarimenti all'USR intimato, che tuttavia sono rimaste inevase.

Per l'effetto, la ricorrente è definitivamente esclusa dalla graduatoria dei vincitori relativa alla posizione per la quale aveva concorso e, dunque, dalla procedura di immissione in ruolo.

In realtà, però, la ricorrente ha pieno diritto all'attribuzione di 12,5 punti per l'abilitazione all'insegnamento correttamente dichiarata in sede di domanda di partecipazione: la norma di riferimento, infatti, è il Decreto Dipartimentale Prot. N. 23 del 05.01.2022, recante *«Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106»*, che all'art. 7, comma 7, prevede espressamente che **“7. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce ai sensi dell'articolo 5, comma 4 ter, del suddetto decreto legislativo, abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso.** L'Ufficio Scolastico Regionale responsabile della procedura è competente all'attestazione della relativa abilitazione. La tabella di corrispondenza, ai sensi della normativa vigente, ai fini del conseguimento

del titolo di abilitazione su più classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni di cui al periodo precedente è indicata all'Allegato C.".

La ricorrente, avendo superato tutte le prove della procedura concorsuale, ha maturato a pieno titolo l'abilitazione all'insegnamento, da lei debitamente dichiarata in sede di domanda di partecipazione.

Ed infatti, ai sensi di quanto espressamente previsto nell'Allegato B) al DM 205/2023, nel caso di *"Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo)"*, il candidato ha diritto all'attribuzione di 12,5 punti:

B.4	Titoli valutabili in ciascuna procedura concorsuale	
B.4.1	Inserimento nella graduatoria di merito ovvero superamento di tutte le prove di un precedente concorso ordinario per titoli ed esami per lo specifico posto (per ciascun titolo)	Punti 12,50

E' questo, invero, il caso dell'odierna ricorrente, la quale ha regolarmente dichiarato la propria abilitazione in sede di candidatura, tant'è che in occasione della adozione della graduatoria finale di merito del 09.07.2025, la Commissione ha correttamente attribuito il relativo punteggio.

Non solo.

Lo stesso punteggio, pari a 12,5 punti, le era stato riconosciuto anche nell'ambito della parallela procedura per la c.d.c. AB25.

Appare, dunque, del tutto incomprensibile la decisione della P.A. di decurtare successivamente tale punteggio, già riconosciuto, e per di più dopo l'assegnazione della ricorrente alla sede lavorativa.

In effetti, la p.a. non ha fornito alcun elemento istruttorio, nè tantomeno alcuna documentazione ufficiale, idonea a sorreggere un simile determinazione che, di fatti, si dimostra essere manifestamente illegittima.

Ed invero, nel caso di specie, non solo la p.a. non ha fornito alcuna effettiva indicazione circa la motivazione che ha comportato, nei fatti, l'esclusione di parte ricorrente dal novero dei candidati vincitori del concorso, ma altresì è, tuttora, rimasta inerte dinanzi alla formale richiesta chiarimenti formulata dall'odierna ricorrente, negando dunque la possibilità di conoscere le ragioni che hanno condotto al provvedimento oggi impugnato.

Così operando, dunque, la controparte ha irrimediabilmente viziato il proprio operato sino a

giungere all'adozione di un provvedimento del tutto illegittimo ed arbitrario, in quanto contrastante con il principio del *favor participationis* che permea l'intera materia dei concorsi pubblici nel nostro ordinamento, in virtù del fatto che la precedente, in luogo di operare l'inclusione alla selezione del maggior numero di soggetti meritevoli, ha, al contrario, escluso la prof.ssa Patti dal novero dei candidati vincitori del concorso.

Più precisamente, l'operato della precedente è viziato da una manifesta carenza di motivazione, dal momento che non è in alcun modo possibile comprendere l'*iter* logico-giuridico seguito dall'Amministrazione ai fini della mancata applicazione, nel caso di specie, delle previsioni normative di riferimento (e, quindi, della *lex specialis*), peraltro già applicate in sede di compilazione della prima graduatoria.

Da quanto sopra esposto, invero, la decisione di non attribuire alcun punteggio al titolo di abilitazione non corrisponde a nessun criterio enunciato nella *lex specialis*.

Ne discende che il suddetto criterio, in quanto introdotto successivamente all'adozione del bando di concorso, non può trovare applicazione nel caso di specie e va dunque disapplicato.

In tale contesto, dunque, si deve rifuggire dall'introduzione di criteri innovativi che non siano giustificati dalla causa attributiva del potere ovvero dalla necessaria riconduzione a legittimità della procedura e che, pertanto, ove non giustificati altrimenti, possono generare anche solo il sospetto di alterazione delle regole di *par condicio*.

Notoriamente, infatti, il bando di concorso costituisce un limite all'operato amministrativo, e la obbliga alla relativa applicazione, senza alcun margine di discrezionalità, e ciò in ragione sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti «che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella *lex specialis*» (Cons. di Stato, Sez. V, 27/12/2019, n. 8821).

Orbene, se «La motivazione costituisce il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata e, per questo, un presidio di legalità sostanziale insostituibile» (Cons. di Stato, Sez. VI, 9/9/2021, n. 6240; in senso conforme, *ex plurimis*, *Ibidem*, sentenza n. 5984 del 19 ottobre 2018), non v'è chi non veda l'illegittimità dei provvedimenti odiernamente censurati, tenuto conto della dimostrata carenza di motivazione, con evidente violazione del disposto di cui all'art. 3, co. 1, L. n. 241/1990.

Tanto dedotto, l'errore commesso da parte resistente rende inevitabilmente illegittima la posizione ricoperta dall'odierna ricorrente nella graduatoria rettificata del concorso.

Sul punto, si deve infatti necessariamente rilevare che l'omessa valutazione di un titolo in possesso dei candidati, oltre a ledere importanti interessi dei concorrenti, si pone in aperta violazione di principi destinati a sovrintendere al regolare espletamento delle procedure concorsuali, avuto riguardo soprattutto ai principi di trasparenza e buon andamento dell'azione amministrativa e all'obiettivo cardine della selezione dei candidati migliori e più preparati (cfr. TAR Campania – Napoli, sez. IV, sent. n. 3264/2012), mentre l'Amministrazione deve sempre assicurare l'aspirazione a poter intraprendere la professione cui si ambisce senza alcuna limitazione, come garantito dalla nostra Carta costituzionale (artt. 2, 3, 4, 34, 51 Cost.), coniugando il reclutamento e la valorizzazione delle capacità professionali degli aspiranti.

In effetti, *«in relazione a procedure concorsuali che prevedano un'attività di valutazione dei titoli, qualora l'Amministrazione non chiarisca, con motivazione specifica, la ragione per la quale non si è tenuto conto dei titoli riportati dal concorrente nella propria domanda di partecipazione, si ricade in un'ipotesi di difetto di motivazione, costituendo la motivazione del provvedimento il presupposto e il fondamento, l'essenza stessa, del legittimo potere amministrativo»* (T.A.R. – Lombardia - Milano, sez. III, 13/01/2016, n.62).

Pertanto, la rettifica della posizione della ricorrente si pone in contrasto anche con l'art. 4 della Costituzione italiana: la disposizione appena menzionata consacra il diritto al lavoro dei cittadini italiani e promuove condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Senonché, l'ingiusta esclusione dal novero dei candidati vincitori impedisce all'odierna ricorrente di svolgere l'attività lavorativa cui la stessa ha pienamente diritto, dopo circa 10 anni di servizio svolto nel Comparto scuola.

Infatti, essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti, la ricorrente ha partecipato alla procedura concorsuale e si è collocata in una posizione utile ai fini dell'assunzione.

Purtuttavia, la stessa è stata illegittimamente "declassata", a seguito di operazione di rettifica resasi doverosa sulla base di una motivazione che, però, rimane, ad oggi, sconosciuta.

Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, al fine di ristabilire la *par condicio* concorsuale si palesa necessario il riesame della posizione ricoperta dall'odierna ricorrente e la contestuale ri-ammissione dello stesso alla procedura di assegnazione delle sedi lavorative e alla conseguente presa di servizio.

Donde la fondatezza del presente motivo di ricorso.

II. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ARBITRARIETÀ E ILLOGICITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. 80/2021 – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO - DIFETTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Come anticipato in fatto, parte ricorrente ha un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le sue aspettative.

L'operato di parte intimata, nel caso di specie, appare dunque censurabile sotto un ulteriore aspetto.

Invero, l'approvazione della graduatoria finale del concorso in data 09.07.2025, nonché i successivi provvedimenti con cui la p.a. ha convocato la ricorrente ai fini della scelta della sede, hanno in modo inevitabile ingenerato un legittimo affidamento nei suoi destinatari, tra cui la prof.ssa Patti, la quale ha ragionevolmente organizzato la propria vita personale e professionale, confidando nella successiva presa di servizio.

Mai avrebbe potuto la ricorrente prevedere addirittura l'esclusione dalla graduatoria *de qua*, in una tempistica così contenuta!

Tale determinazione, di fatto, ha vanificato del tutto le legittime aspettative della stessa, che se avesse avuto una conoscenza anticipata della situazione di fatto, certamente avrebbe valutato l'ipotesi di agire diversamente.

Alla luce di quanto sinora esposto, la condotta di controparte si profila, dunque, illegittima, in quanto violativa, oltre che del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., anche dei superiori canoni di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., che vincolano l'agire della P.A. nei suoi rapporti con i privati, segnatamente nell'ambito di quel peculiare contatto sociale che scaturisce dalla partecipazione ad una procedura concorsuale.

Quanto sopra descritto ha determinato un *vulnus* di tutela del principio del legittimo affidamento dell'odierna ricorrente che, dopo essersi collocata in una posizione utile in graduatoria, non poteva certo immaginare di essere, in un momento successivo, esclusa dalla stessa.

Sul punto, ha avuto già modo di pronunciarsi il Giudice amministrativo, chiarendo che: «il principio della tutela del legittimo affidamento nell'operato della Pubblica Amministrazione - cui è stato dato un ruolo centrale in ambito europeo sia dalla CGUE (cfr., per tutte, la sentenza 17 ottobre 2018, C-167/17, punto 51; la sentenza 14 ottobre 2010, C 67/09, punto 71) sia dalla Corte EDU (cfr., ex multis, la sentenza 28 settembre 2004, Kopecky c. Slovacchia; la sentenza 13 dicembre 2013, Béláné Nagy c. Ungheria) - in ambito nazionale, trovando origine nei principi affermati dagli artt. 3 e 97 Cost., è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa ed amministrativa» (T.A.R. Veneto, 17.06.2019 n. 715; Cass. civ. 17.4.2013 n. 9308; 24.5.2017 n. 12991; 2.2.2018 n. 2603).

Nell'ambito della giurisprudenza comunitaria, poi, «il principio di tutela del legittimo affidamento impone che una situazione di vantaggio, assicurata a un privato da un atto specifico e concreto dell'autorità amministrativa, non può essere successivamente rimossa, salvo che non sia strettamente necessario per l'interesse pubblico» (Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2020, n. 4392).

Ad assumere concreta rilevanza è, infatti, l'elemento "tempo", il cui decorso tende ad attenuare progressivamente l'interesse pubblico ad annullare, riducendone l'attualità e la concretezza, nonché favorisce il consolidamento progressivo dell'affidamento ingenerato dall'atto in merito alla legittimità del provvedimento e, quindi, l'assetto degli interessi privati» (cfr., in tal senso, ex multis, Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2009, n.17; TAR Lombardia, sez. II, 11 novembre 2008, n. 5308; TAR Campania, Napoli, sez. II, 23 settembre 2008, n. 10620; idem, sez. VIII, 1° ottobre 2008, n. 12321).

Come statuito in altri casi, nei quali i ricorrenti si sono rivolti al Consiglio di Stato alla luce dell'intervenuto superamento delle varie fasi concorsuali, «diversamente da quanto asserito dal giudice di prime cure, l'appellante nutre un legittimo affidamento in ordine al consolidamento della relativa posizione sostanziale, avendo certamente dimostrato il possesso di tutte le capacità richieste per ricoprire il ruolo cui aspira a seguito dell'ammissione alla prova preselettiva e al prosieguo dell'iter concorsuale», sussistendo la «negata tutela del legittimo affidamento riposto dall'odierno appellante che, avendo superato le prove selettive dell'esame scritto ed essendo iscritto al percorso formativo/professionale, in fase avanzata, ha confidato nell'intangibilità della specifica posizione» (Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 7369 del 4/11/2021).

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, risulta evidente la necessità per la ricorrente di ottenere una revisione della propria posizione concorsuale, al fine di essere re-inclusa nella graduatoria finale del concorso e, dunque, essere immessa in ruolo.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro.

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

SULL'ISTANZA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del fumus boni iuris del gravame, dai quali emerge non solo la non manifesta infondatezza del ricorso, ma anche la assoluta ragionevolezza della pretesa di parte ricorrente.

In tal senso, è stato ampiamente comprovato che, se la p.a. avesse correttamente valutato i titoli in possesso della ricorrente, la stessa sarebbe stata, di certo, convocata per la presa di servizio.

Sussistenti risultano, altresì, le ragioni di gravità e urgenza (c.d. periculum in mora) che giustificano la richiesta di misura cautelare nel caso di specie, considerato che i provvedimenti impugnati hanno comportato l'esclusione di parte ricorrente dal novero dei vincitori del concorso *de quo*, e, quindi, l'impossibilità di prendere servizio.

Va qui evidenziato che la prof.ssa Patti è attualmente una docente precaria, la quale — pur avendo già superato un precedente concorso ordinario per l'insegnamento — non è mai riuscita a ottenere l'immissione in ruolo, rimanendo esclusa, sino ad oggi, dal conseguimento del bene della vita cui ogni docente legittimamente aspira: la titolarità di una cattedra stabile e la stipula del contratto a tempo indeterminato nel Comparto Scuola.

È di tutta evidenza che la mancata valutazione dei titoli, e la conseguente esclusione della ricorrente, determina un pregiudizio grave e irreparabile, che va ben oltre la mera perdita di *chance*: si traduce, infatti, in una frustrazione sistematica del legittimo affidamento nutrito da chi, avendo già vinto un concorso pubblico, continua a prestare servizio nella scuola con incarichi annuali senza alcuna garanzia di stabilizzazione.

In effetti, essendo già stata approvata la graduatoria finale del concorso, a breve seguiranno le convocazioni dei vincitori per l'immissione in ruolo e la ricorrente rischierebbe, dunque, di subire un danno attuale e concreto, anche in considerazione del termine ultimo del **10 dicembre 2025**, previsto per il completamento delle procedure assunzionali, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del D.L. n. 45/2025, convertito nella legge n. 79/2025.

A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di urgenza: com'è ampiamente noto, si è svolto un nuovo concorso a cattedra, cd. concorso PNRR 2, la cui graduatoria di merito per la classe di concorso di interesse — non appena pubblicata — determinerà, ai sensi del medesimo art. 2 del D.L. n. 45/2025, la decadenza automatica della validità delle attuali graduatorie di merito, limitata ad un solo anno. Ne consegue che, se la ricorrente non sarà tempestivamente inserita tra i vincitori della graduatoria attuale, perderà ogni concreta possibilità di immissione in ruolo, anche in caso di scorrimento, a causa della sopravvenuta sostituzione della graduatoria.

Pertanto, può agevolmente dedursi che, ove codesto Ecc.mo Collegio non dovesse adottare la richiesta misura cautelare e quindi consentire all'odierna ricorrente di essere tempestivamente re-inserita in graduatoria tra i candidati vincitori per merito, la stessa subirebbe un danno grave e irreparabile, perdendo definitivamente ogni *chance* di poter essere convocata per le immissioni in ruolo!

VOGLIA L'ILL.MO PRESIDENTE DEL TAR LAZIO

ROMA – SEZ. III

Sussistendone i presupposti ex art. 56 c.p.a., disporre le misure cautelari provvisorie ritenute opportune e volte a consentire alla ricorrente di vedere rettificata la propria posizione, con applicazione del punteggio relativo all'abilitazione correttamente dichiarata in domanda entro, e non oltre, il termine previsto per la presa di servizio.

Sul punto, si ribadisce ancora una volta la tempistica imminente della conclusione della procedura assunzionale: in particolare, la tempistica per la chiamata in servizio dei candidati vincitori del concorso non rende possibile per la ricorrente attendere la celebrazione della rituale camera di consiglio e giustifica, quindi, la richiesta di adozione di una misura cautelare monocratica urgente. Si segnala, peraltro, che in un caso analogo al presente, Codesto Ill.mo Presidente ha già rinvenuto la sussistenza del lamentato pregiudizio imminente e con apposita misura monocratica « *Ritenuto che, in relazione alla data fissata per l'assunzione in servizio (17 aprile 2023), anteriore alla camera di*

consiglio del 19 aprile 2023, - prima utile a termini di rito per l'esame collegiale dell'istanza cautelare », ha accolto l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente (TAR Lazio Roma, Sez. V, decr. n. 1740/2023).

Tutto ciò premesso, voglia Codesto

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

- **in via istruttoria**: ove ritenuto necessario, disporre ex art. 41 c.p.a., stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- **in via cautelare, anche in via monocratica**: sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati e, in ogni caso, adottare la misura che, secondo le circostanze, appare più idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso, quale il reinserimento in graduatoria della ricorrente e la convocazione per la presa di servizio presso la sede della stessa prescelta;
- **nel merito**: accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, ordinando all'Amministrazione di provvedere alla rettifica della posizione della ricorrente, con relativa inclusione nella posizione legittimamente spettante nel novero dei candidati vincitori e la conseguente immissione in servizio presso la sede prescelta;
- **nel merito e in subordine**: condannare le Amministrazioni intimete al risarcimento dei danni patiti e *patendi* comprensivi di tutti i costi sostenuti dalla parte ricorrente per opporsi alla sua illegittima esclusione dalla graduatoria di merito.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali.

Palermo - Roma, 20 agosto 2025

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

A S.E. IL PRESIDENTE DELLA III SEZ. DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

ISTANZA DI ABBREVIAZIONE DEI TERMINI EX ART. 53 C.P.A.

Si chiede che Sua Eccellenza voglia autorizzare, ai sensi dell'art. 53 c.p.a., l'abbreviazione dei termini per la fissazione dell'udienza cautelare con riduzione proporzionale dei termini per le difese della relativa fase e, consequenzialmente, fissare la trattazione della domanda cautelare in esame all'udienza già calendarizzata **per il prossimo 10 settembre**.

Le ragioni di urgenza giustificative della presente istanza sono rinvenibili nella necessità di parte ricorrente di ottenere quanto prima un provvedimento cautelare collegiale che consenta alla stessa di poter essere inclusa nella graduatoria del concorso *de quo* (nella posizione e con il punteggio legittimamente spettante) e quindi di essere immessa in ruolo prima della conclusione delle procedure assunzionali dei docenti risultati vincitori del presente concorso, nonché della finalizzazione delle nomine dei docenti inseriti in GPS.

Nonostante la ricorrente abbia brillantemente superato il concorso di cui è causa (peraltro, ottenendo punteggi elevati), è risultata idonea non vincitrice, perdendo la possibilità di essere immessa in ruolo, dopo circa 10 anni di insegnamento.

Ad aggravare ancor di più la situazione della ricorrente, si consideri che le graduatorie per le GPS non verranno aggiornate durante il prossimo anno scolastico: dunque, è probabile che alcuni docenti inseriti nella II fascia abbiano, nelle more, conseguito l'abilitazione e, pertanto, verranno collocati in I fascia aggiuntiva.

Donde la oggettiva necessità di ottenere con urgenza un provvedimento cautelare.

Con osservanza.

Palermo - Roma, 20 agosto 2025

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell